

Da: info@responsabilitecnici.it

Inviato: lunedì 18 settembre 2017 18.23

A: onori.eugenio@minambiente.it

Cc: segreteria@bonazionale@minambiente.it

Oggetto: Responsabile tecnico Imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali e Direttore Tecnico di impianti di gestione di rifiuti: Due Figure certamente diverse. Richiesta di chiarimento.

Egr. Dott. Eugenio ONORI buon giorno,

Le scrivo nella Sua Qualità di Presidente del *Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali* e nella mia qualità di Presidente dell'*Associazione Nazionale Responsabili Tecnici*.

Certamente Ella è già a conoscenza che molti degli Enti che autorizzano lo stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti, con riferimento all'art. 208 del D.Lgs. 152/06, richiedono la nomina di un Tecnico che, a seconda delle dizioni utilizzate, viene poi indicato nell'atto autorizzativo come *Responsabile tecnico, Direttore Tecnico, Direttore Tecnico responsabile*. In ogni caso, assai spesso, viene chiesto che tale Figura sia solo abilitata quale "Responsabile Tecnico" ai sensi del DM 120/2014 (già in precedenza DM 406/1998, ed ancora prima DM 324/91).

Confondendo, così operando, la Figura del "*Responsabile Tecnico*", Figura prevista per le Imprese che si iscrivono all'Albo Gestori Ambientali, con quella del "Direttore Tecnico" di impianto (sia esso un inceneritore/termovalorizzatore, una discarica, un impianto chimico fisico, un impianto di trattamento o recupero di materia, ecc.).

È forse utile, certamente per i "non addetti al settore", precisare che il *Responsabile Tecnico* (previsto dall'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e regolamentato dal DM 120/2014 e conseguenti deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali), ha assunto la "qualifica" dopo aver frequentato un corso di sole 40+40 ore e disponendo del titolo di studio di sola terza media (in alcuni casi finanche della sola 5a elementare!).

Il *Direttore tecnico*, diversamente, deve essere laureato o diplomato in discipline tecnico-scientifiche; Si veda la *Deliberazione Comitato Interministeriale per i Rifiuti del 27/07/1984, paragrafo 5.1.2* [titolato: *La domanda di autorizzazione deve essere corredata in ogni caso:*]. Tale paragrafo testualmente recita: [...omissis...] *Per ciascun impianto di smaltimento* [nota dello scrivente: il significato del termine *Smaltimento* va oggi sostituito con quello di *Gestione*], *la domanda di autorizzazione deve espressamente indicare il nominativo del direttore tecnico responsabile, che deve essere laureato o diplomato in discipline tecnico-scientifiche*.

È evidente, dunque, che le due Figure non possono essere parificate o accomunate.

Chiarire una volta per tutte la "diversità" del Responsabile Tecnico, di cui si devono avvalere le Imprese che si iscrivono all'Albo Gestori Ambientali, da quella del Direttore Tecnico che si dovrà occupare dell'esercizio di un impianto di gestione rifiuti si rende ora urgente ed improcrastinabile, atteso che stanno pervenendo ad imprese titolari di autorizzazioni per la gestione di rifiuti (stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento) richieste da parte di una Provincia del Lazio che letteralmente premette e chiede:

OGGETTO: *le novità introdotte dalle deliberazioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 6 e 7 del 30/05/2017 sui requisiti del responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti.*

Il regolamento dell'Albo Gestori Ambientali ha introdotto il requisito di "idoneità" del responsabile tecnico, consistente nella dimostrazione della preparazione del soggetto, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali (articoli 12 e 13 Decreto Ministeriale 120/2014).

Le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche sono state regolate dalle deliberazioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 6 e n. 7 del 30 maggio 2017.

La data di entrata in vigore delle deliberazioni n. 6/2017 e n. 7/2017 è il 16 ottobre 2017.

Tutto, ciò premesso la Società in indirizzo dovrà trasmettere entro la data del 30/10/2017 attestazione del permanere dei requisiti da parte del responsabile tecnico individuato nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 c. ss.mm.ii. o altrimenti il nominativo del nuovo responsabile tecnico indicando il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Dalla lettura della predetta richiesta è evidente la confusione che si fa fra le due diverse Figure sopra meglio individuate, con riferimento, in particolare, alle relative e precipe professionalità e qualificazioni.

Tanto più che, nel caso specifico, la medesima autorizzazione in possesso dell'Impresa destinataria della richiesta parla di un "Direttore tecnico", individuato in un "Laureato in chimica".

Tutto quanto sopra pur sinteticamente premesso ed esplicitato, Si chiede alla S.V.I. di voler chiarire, in via definitiva, che la Figura del "Responsabile Tecnico", previsto dall'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e regolamentato dal DM 120/2014 e successive relative Deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, è da ritenersi diversa, in termini di requisiti soggettivi, professionali e di specializzazione, dalla Figura del Direttore tecnico di un impianto di gestione di rifiuti.

A disposizione per ogni ritenuto utile approfondimento, colgo l'occasione per porgerLe

Cordiali saluti

Associazione Nazionale "Responsabili Tecnici"

ing. Nicola G. GRILLO

335 5383867